# COMUNE DI CASTROLIBERO

*Provincia di Cosenza*

Prot. n.5165

Oggetto: D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020. RACCOMANDAZIONI

IL SINDACO

nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale";
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020;
Ravvisata la necessità, nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale", di diramare raccomandazioni a tutti i cittadini, agli operatori economici e, in generale, a tutti i soggetti operanti sul territorio comunale, al fine di richiamare la loro attenzione sul rispetto delle prescrizioni poste dal D.P.C.M. in oggetto, per contrastare la diffusione del virus Covid-19;
Sentiti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza i responsabili dei competenti uffici comunali;
Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell'Ente;
nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"

FA' APPELLO

al senso di responsabilità di tutti i cittadini, affinché nell'attuale situazione di grave emergenza sanitaria, si conformino rigorosamente alle prescrizioni igienico-sanitarie ed ai comportamenti sociali stabiliti dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Pertanto, segnatamente,

RACCOMANDA

l'attuazione delle seguenti misure di cui al D.P.C.M. 08/03/2020:

1) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 3, c. 1, lett. b);
2) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari (art. 3, c. 1, lett. b);
3) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitate al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante (art. 3, c. 1, lett. d);

4) l'applicazione delle seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria:
   a) lavarsi spesso le mani;
   b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
   c) evitare abbracci e strette di mano;
   d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
   e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
   f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
   g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
   h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
   i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno chesiano prescritti dal medico;
   j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro oalcol;
   k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati ose si presta assistenza a persone malate.

EVIDENZIA I SEGUENTI OBBLIGHI:

ai sensi del D.P.C.M. 08/03/2020, per come integrato dalla Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020,

- ✓ a chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella Regione Lombardia, nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, SI APPLICA LA MISURA DELLA QUARANTENA OBBLIGATORIA CON SORVEGLIANZA ATTIVA;
- ✓ chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, deve comunicare tale circostanza direttamente - ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 - al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste nell'Ordinanza n. 1/2020.

RICORDA

che ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 08/03/2020, tra le altre, si applicano le seguenti misure:

- ✓ divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (comma 1, lett. z)
- ✓ sono soppresse le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (comma 1, lett. b);
- ✓ sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (comma 1, lett. c);
- ✓ svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (comma 1, lett. d);
- ✓ è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali (diversi dalle attività di ristorazione e bar), all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un

metro tra i visitatori (comma 1, lett. f) Gli esercizi commerciali assicurano altresì la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM 08.2.2020

- ✓ sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, all'interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico (comma 1, lett. g).

Inoltre,

RACCOMANDA

agli operatori di esercizi commerciali, supermercati e centri commerciali, l'uso di guanti ed ogni ulteriore precauzione atta alla sicurezza ed all'igiene.

RACCOMANDA

altresì, agli operatori di esercizi commerciali, supermercati e centri commerciali, la sanificazione dei locali.

DEMANDA

alle Forze di Polizia Locali di vigilare sull'applicazione, da parte dei titolari dei diversi esercizi interessati dalla normativa, delle prescrizioni - limitazioni e divieti anzi richiamati intimandone, all'occorrenza anche oralmente, il rispetto e rilevando le eventuali trasgressioni per il seguito di legge.

RICORDA

infine che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM 08.02.2020 e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Castrolibero 9 marzo 2020

COMUNE DI CASTROLIBERO
Provincia di Cosenza - ITALIA

Il Sindaco
Giovanni Greco